



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Delibera n. 130 del 18 ottobre 2019

Il giorno 18 ottobre 2019 il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato regolarmente costituito;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e ss.mm;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visti gli artt. 45.3 lettera l) e 33.3, lett. d) dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto lo schema di "regolamento dei volontari temporanei della Croce Rossa Italiana" di cui al promemoria n. 003798 del 23.07.2019, trasmesso ai sensi dell'art. 35.3 lett. c) del vigente Statuto CRI alla Consulta Nazionale con nota prot. n. 31431/U del 17.09.2019;


Tenuto conto della relazione del Segretario Generale;

Considerato quanto emerso durante la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale,

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento dei Volontari Temporanei della Croce Rossa Italiana" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

La presente delibera è trasmessa al Segretario Generale per il seguito di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Rossella Maria Della Corte


Il Presidente
Avv. Francesco Rocca


CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO DEI VOLONTARI TEMPORANEI

Revisione 0 del 18 ottobre 2019



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO DEI VOLONTARI TEMPORANEI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA



www.cri.it

**Un'Italia
che aiu+ta**

Associazione della Croce Rossa Italiana
Via Toscana, 12 – 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006



INDICE

1. OGGETTO E FINALITÀ	3
2. ALBO DEI VOLONTARI TEMPORANEI	3
3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO	3
4. DURATA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO	4
5. CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO	4
6. SERVIZIO	4
7. FORMAZIONE	5
8. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.....	5

**1. OGGETTO E FINALITÀ**

- 1.1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 45.3, lettera l) dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito "Statuto") e ha ad oggetto la disciplina relativa allo *status* di Volontario temporaneo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito "Associazione").
- 1.2. Per "*Volontario Temporaneo*" si intende colui che acquisisce la qualifica di volontario in un tempo circoscritto e per finalità determinate a supporto dell'intervento dell'Associazione in situazioni, di natura emergenziale ovvero di urgenza e/o imprevedibilità, che non consentono l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 11.4 dello Statuto.
- 1.3. I Volontari Temporanei non acquisiscono lo *status* di Socio.

2. ALBO DEI VOLONTARI TEMPORANEI

- 2.1. È istituito, presso il Comitato Nazionale, l'Albo dei Volontari Temporanei.
- 2.2. L'iscrizione al suddetto Albo avviene su impulso dell'interessato a svolgere attività di volontariato temporaneo presentando istanza di iscrizione al Segretariato Generale.
- 2.3. L'iscrizione viene approvata con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, previa istruttoria dell'Area Volontariato. Nei casi straordinari di necessità o urgenza, l'autorizzazione all'iscrizione viene rilasciata dal Presidente Nazionale.
- 2.4. L'Area Volontariato cura la tenuta telematica e il costante aggiornamento dell'Albo.

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 3.1. L'istanza di iscrizione può essere presentata da coloro che siano in possesso di qualifiche professionali, specializzazioni o esperienze specifiche che li rendono idonei a svolgere attività di volontariato temporaneo.
- 3.2. L'istanza non può essere avanzata da chi risulta già Socio volontario ai sensi dell'articolo 11.4 dello Statuto.
- 3.3. All'atto dell'iscrizione all'Albo, l'aspirante volontario è tenuto a prendere visione e sottoscrivere il Codice Etico dell'Associazione, limitatamente alle disposizioni e ai principi generali, nonché ai diritti e i doveri degli appartenenti a CRI ivi sanciti e alle disposizioni attuative.
- 3.4. Ai fini dell'iscrizione all'Albo gli aspiranti volontari devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) espressa volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce



Rossa e Mezzaluna Rossa;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;

c) maggiore età;

d) buone condizioni di salute, attestate con certificato medico;

e) assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l'interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la durata dell'interdizione;

f) assenza di provvedimenti disciplinari in qualità di dipendente CRI del Comitato Nazionale o di un Comitato territoriale, a cui abbia fatto seguito il licenziamento;

g) assenza di provvedimento disciplinare di radiazione qualora *ex socio* CRI.

4. DURATA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

4.1. Una volta accolta, l'iscrizione ha una durata di tre anni, salvo richiesta di cancellazione anticipata da parte dell'istante o cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

4.2. Dell'avvenuta cancellazione dall'Albo per decorso del termine o per cessazione anticipata è data tempestiva comunicazione all'interessato.

5. CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALL'ALBO

Laddove si ravvisino violazioni del Codice Etico da parte del Volontario Temporaneo, l'Area Volontariato del Comitato Nazionale provvede all'istruttoria ed all'eventuale successiva cancellazione d'ufficio dall'Albo da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

6. SERVIZIO

6.1. Il servizio di volontariato temporaneo è prestato in modo spontaneo e gratuito e non è sostitutivo di prestazioni lavorative. È esclusa l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato, ancorché a termine, tra il Volontario Temporaneo e l'Associazione.

6.2. Qualora la chiamata in servizio riguardi attività di Protezione civile, lo svolgimento dell'attività del Volontario Temporaneo che sia prestatore di lavoro subordinato è condizionata dall'autorizzazione al servizio da parte del datore di lavoro.

6.3. L'Associazione ricorre all'impiego del Volontario Temporaneo in modo meramente complementare e di ausilio allo svolgimento delle attività istituzionali, in considerazione dell'apporto conoscitivo ed esperienziale del volontario chiamato. Il servizio può essere svolto in Italia o all'estero.

6.4. La tutela del Volontario Temporaneo è disciplinata dalla medesima



normativa prevista per il Socio Volontario ai sensi dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, anche con riguardo ai profili assicurativi, nonché del D.lgs. n. 117/2017.

7. **FORMAZIONE**

In seguito all'iscrizione all'Albo, il Volontario Temporaneo è invitato a partecipare:

- ad un corso informativo di base specificamente previsto nel Catalogo dei corsi di formazione;
- alle attività di formazione e di aggiornamento professionale previste.

8. **RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché alle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	18/10/2019	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>